

Allegato B alla Determinazione n. 69/Amm del 17/06/2022

SCHEMA DI CONVEZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO COSTITUITO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera" o "CCIAA", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

il Professionista Avv. _____ nat_ a _____ il _____, CF _____, con studio in _____, Via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati di _____, di seguito denominato "Professionista",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto - La presente convenzione disciplina le condizioni generali relative

all'iscrizione nell'elenco ed all'affidamento ad avvocati del libero Foro di incarichi di patrocinio legale da parte della CCIAA nei seguenti contenziosi:

AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese - Rea - Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio):

- giudizi innanzi al Tribunale ordinario ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, per risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente;
- ricorsi al TAR ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica;
- giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di diritto annuale;
- ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area
- ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area;

SANZIONI AMMINISTRATIVE: giudizi di opposizione innanzi al Tribunale ed eventuali ulteriori altri gradi di giudizio, promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981;

PROTESTI: ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale.

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del Codice civile e non determinano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

La sottoscrizione della presente convenzione è requisito necessario per l'effettivo inserimento nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente e per l'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le presenti condizioni generali sono vincolanti per il professionista, che le accetta unitamente ai contenuti dell'avviso di selezione.

Non sussiste in capo all'Ente alcun obbligo, né alcun diritto in capo al legale, in ordine al conferimento dell'incarico.

Art.2 - Contenuto dell'incarico - Gli incarichi comprendono la predisposizione degli atti e di tutti gli adempimenti necessari finalizzati alla rappresentanza in giudizio della Camera.

Tutte le attività dovranno essere realizzate in accordo con i competenti uffici. Di ogni fase dovrà essere curata la comunicazione alla Camera di Commercio.

Il servizio comprende la garanzia della reperibilità dello studio a copertura dei servizi anche nei cosiddetti periodi feriali.

Art.3 - Compensi - Al professionista verranno corrisposti i seguenti compensi:

| TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO | COMPENSO per ogni singolo grado di giudizio |
|--|---|
| AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese - Rea - Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio): | |
| giudizi innanzi al Tribunale ordinario per risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente | € 2.500,00 |
| ricorsi al TAR contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica | € 3.000,00 |
| giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di diritto annuale | € 670,00 |
| ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area | € 2.000,00 |
| ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area | € 2.626,00 |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE: | |
| giudizi di opposizione innanzi al Tribunale promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 | € 1.500,00 |
| PROTESTI: | |
| ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale | € 2.000,00 |

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, in base alla normativa vigente in materia.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto

corrente anticipatamente indicato dal Professionista.

Art.4 - Disciplina delle spese di soccombenza

Le spese di soccombenza liquidate dal Giudice in favore della Camera, quale Parte vittoriosa nel giudizio, sono riversate al Professionista, oltre al compenso negoziato per la gestione della lite, solo a seguito dell'effettivo recupero delle stesse dalla Parte soccombente e per l'importo equivalente. In caso di mancato tempestivo pagamento spontaneo della Parte soccombente, il Professionista svolgerà senza ulteriori oneri per la Camera gli adempimenti preliminari al recupero coattivo, quali, a mero titolo esemplificativo, una o più richieste scritte di pagamento, accordi per la rateizzazione etc. Nel caso in cui la vertenza si concluda con una transazione con rinuncia al procedimento giudiziario, il compenso dovuto al Professionista equivarrà o al compenso negoziato per la causa fino a sentenza, ovvero nel minore importo calcolato dal Professionista, in base alla fase processuale in cui si trova il procedimento. Per tutto quanto non compreso nei servizi legali di cui al precedente punto 2) il compenso sarà determinato di volta in volta, sulla base della complessità della fattispecie.

Art.5 - Dati personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.6 - Obblighi di riservatezza - Il professionista considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.7 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel o per la partecipazione alla specifica procedura di

selezione, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza).

Art.8 - Controversie - Per la definizione di

qualsiasi controversia inerente l'interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione del contratto è
competente il Giudice ordinario del Foro di
Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)

IL PROFESSIONISTA

(Avv. _____)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si
approva specificamente:
art. 7 - Clausola risolutiva espressa
art. 8 - Controversie

IL PROFESSIONISTA

(Avv. _____)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)